



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti  
**COMITATO REGIONALE CAMPANIA**

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli  
Tel. (081) 5537216

e-mail: [segreteria.campania@lnd.it](mailto:segreteria.campania@lnd.it)

Sito Internet: [campania.lnd.it](http://campania.lnd.it)



## STAGIONE SPORTIVA 2022/2023

# Comunicato Ufficiale n. 26/GST del 28 febbraio 2023

## Giustizia Sportiva

# GIUDICE SPORTIVO

## GARE DEL CAMPIONATO ECCELLENZA

### GARE DEL 18/ 2/2023

#### DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

#### **Gara del 18/ 2/2023 FOOTBALL CLUB S.AGNELLO - AUDAX CERVINARA 1926**

Il Sostituto Giudice Sportivo avv. Marco Cardito, letti il preannuncio e il reclamo proposti dalla società Audax Cervinara 1926, avverso la regolarità della gara in epigrafe per aver la società reclamata inserito in distinta ed impiegato in campo il calciatore Gargiulo Manfredi (nato il 8/8/2001), inibito per 30 giorni come riportato sul C.U.230/AA del 16/02/2023 FIGC; ritualmente evocata la reclamata non ha presentato memorie difensive; orbene, letti gli atti ufficiali di gara ed il predetto comunicato il reclamo si palesa fondato: infatti a) il calciatore in parola risulta essere stato inibito per n.30 giorni, giusta C.U. innanzi riportato e pubblicato in pari data sul comunicato di questo C.R. Campania (Comunicato Ufficiale n. 112 del 16 febbraio 2023, pagina 1271).La sanzione è stata inflitta ai sensi dell'art.126 del CGS (cd. "patteggiamento") e pertanto essa è immediatamente esecutiva a far data dalla pubblicazione su apposito C.U., non necessitando di notificazione; b) il calciatore, pur non avendovi titolo in quanto inibito, risulta aver partecipato alla gara oggetto di reclamo (in qualità di Vice Capitano);PQM dato atto della presente comunicazione alla parti ex art.67 comma 6 delibera di accogliere il reclamo e per l'effetto di infliggere alla società reclamata la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3/0 in favore della società Audax Cervinara 1926, di infliggere alla società Football club S. Agnello l'ammenda di euro 150,00 per i fatti di cui innanzi. Dispone restituirsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

**Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale**

**Avv. Marco Cardito**

## GARE DEL CAMPIONATO UNDER 16 REGIONALE MASCHILE

### GARE DEL 11/ 2/2023

#### DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

#### **Gara del 11/ 2/2023 OASI SANFELICIANA - CANTERA NAPOLI**

Il Sostituto Giudice Sportivo avv. Marco Cardito, letti il preannuncio e il reclamo proposti dalla società Oasi San Feliciano avverso la regolarità della gara per i seguenti motivi: "non avendo il calciatore della Società Cantera Napoli Mincione Christian compiuto anagraficamente il 14° anno di età come previsto dal C.U. n.1

del 21/07/2022 attività giovanile e scolastica relativo ai limiti di età" ritualmente evocata la reclamata non ha presentato memorie difensive; il reclamo risulta fondato: recita infatti il suddetto C.U., a pag.14, che "possono prendere parte alla attività Under 16 S.S.2022/23 i calciatori nati dal 1/1/2007 e che abbiano compiuto anagraficamente il 14° anno di età"; nel caso di specie, esaminati gli atti di gara (che fanno piena prova), risulta dimostrata la partecipazione del calciatore in parola, nato il 22.09.2002 alla gara oggetto di reclamo. PQM delibera di infliggere alla società Cantera Napoli la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3/0 in favore della società Oasi San Feliciano, infligge alla società Cantera Napoli l'ammenda di euro 50,00, ordina restituirsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

**Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale**

**Avv. Marco Cardito**

**Publicato in NAPOLI il 28 febbraio 2023**

**Il Segretario  
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente  
Carmine Zigarelli**